

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2017  
389/2017/R/GAS**

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI PER GLI ANNI 2011-2013, SOSTENUTI DA IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS NATURALE CHE HANNO ADOTTATO SOLUZIONI BUY**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 giugno 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07, come successivamente modificata e integrata, e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive smart meter gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 651/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 aprile 2016, 9/2016 (di seguito: determinazione 9/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 maggio 2016, 14/2016 (di seguito: determinazione 14/2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- le *Direttive smart meter gas* prevedono obblighi di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura conformi a requisiti funzionali minimi, con tempistiche differenziate in funzione della classe del gruppo di misura;
- a partire dal 2011 le imprese distributrici hanno implementato piani di attuazione delle *Direttive smart meter gas* in relazione agli obblighi di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura;
- lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione può essere attuato sia mediante l’installazione di propri sistemi di telelettura/telegestione (c.d. soluzioni di tipo *make*), sia mediante il ricorso a contratti per prestazioni di servizi (c.d. soluzioni di tipo *buy*), nonché con soluzioni ibride;

- le scelte di tipo *make* comportano investimenti che trovano riconoscimento tariffario come somma delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale relativi agli incrementi patrimoniali dichiarati nell'ambito delle raccolte dati per le determinazioni tariffarie e possono comportare il sostenimento di costi operativi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria dei sistemi;
- le scelte di tipo *buy* comportano invece, in linea generale, il sostenimento di costi operativi;
- in relazione al servizio di misura del gas naturale, la RTDG 2009-2012 prevede, tra le componenti della tariffa di riferimento, la componente  $t(rac)_i^{opex}$ , a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure.

**CONSIDERATO CHE:**

- i costi di capitale relativi a sistemi di telelettura e telegestione sostenuti dalle imprese distributrici di gas naturale nel triennio 2011-2013 hanno trovato copertura nei riconoscimenti tariffari previsti per gli anni tariffari 2013 e seguenti;
- in relazione all'esigenza di non penalizzare le imprese distributrici che hanno operato scelte di tipo *buy*, con le deliberazioni 573/2013/R/GAS e 651/2014/R/GAS è stato previsto che siano riconosciuti anche i costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici che abbiano optato per soluzioni di tipo *buy* nel medesimo triennio 2011-2013;
- la deliberazione 651/2014/R/GAS ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dei costi di cui al precedente punto, le imprese distributrici interessate avrebbero dovuto presentare apposita istanza entro il 31 gennaio 2015 e che la Direzione Infrastrutture avrebbe potuto richiedere integrazioni alle informazioni presentate in tali istanze;
- con la determinazione 9/2016 l'Autorità ha definito le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori, sostenuti negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 dalle imprese distributrici di gas naturale che hanno adottato un approccio di tipo *buy*, prevedendo, tra l'altro, che:
  - possano trovare riconoscimento tariffario i costi a consuntivo relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori, che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati e che siano stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati ai sensi del TIU, per gli anni 2011, 2012 e 2013, e ai sensi del TIUC, per l'anno 2014;
  - l'impresa distributtrice presenti un'unica istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti su base *buy* negli anni 2011-2014, trasmettendo la documentazione richiesta nell'ambito di un'apposita raccolta dati mediante accesso all'area riservata agli operatori del sito *internet* dell'Autorità,

- accessibile a partire dal 29 aprile 2016 e con termine in data 30 maggio 2016;
- le imprese, nel caso in cui i dati inseriti nei questionari non siano direttamente desumibili dai conti annuali separati, precisino i criteri adottati per eventuali disaggregazioni dei costi e forniscano idonei prospetti di riconciliazione e, nel caso di indisponibilità dei dati richiesti, ne diano dettagliata motivazione;
  - la determinazione 14/2016 ha prorogato al 17 giugno 2016 il termine ultimo per la presentazione dei dati nell'ambito della raccolta dati di cui alla determinazione 9/2016.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità nei mesi di aprile-giugno 2016 ha organizzato una raccolta dati relativa ai costi di telelettura/telegestione e ai costi dei concentratori con riferimento agli anni 2010-2020; i costi dei primi cinque anni disponibili rappresentano costi a consuntivo, mentre i costi del quinquennio 2016-2020 sono dati previsionali elaborati dalle imprese;
- alla raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)" hanno risposto 183 imprese di distribuzione, che hanno presentato dati con riferimento a 196 società (che rappresentano il 97,4% dei punti di riconsegna totali), in quanto imprese che hanno acquisito rami d'azienda ovvero in quanto imprese appartenenti a gruppi societari che hanno provveduto a un unico invio dei dati;
- di queste, 157 imprese hanno presentato istanza di riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2013;
- nella raccolta dati sono stati riportati i costi distinti per funzione; in particolare, sono stati richiesti dati disaggregati per i seguenti centri di costo:
  - in relazione a una configurazione teorica rappresentativa di soluzioni *make*:
    - a) sezione del centro di telelettura o telegestione gas finalizzato alla gestione del dato;
    - b) sezione del centro di telelettura o telegestione altri servizi finalizzato alla gestione del dato;
    - c) centro di telelettura o telegestione finalizzato alla gestione della rete e della comunicazione;
    - d) concentratori;
    - e) traslatori e ripetitori;
    - f) gruppi di misura gas;
    - g) gruppi di misura o sensori altri servizi;
    - h) migliorie su beni di terzi;
  - in relazione a una configurazione teorica rappresentativa di soluzioni di tipo *buy*:

- i) contratti di servizio per funzione globale sistemi di telelettura o telegestione multiservizio alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da *a*) a *e*);
  - j) contratti di servizio per funzione di centro di telelettura o telegestione alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da *a*) a *c*);
  - k) contratti di servizio per funzione di telecomunicazione alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da *c*) a *e*);
  - l) altre configurazioni contrattuali di *service*;
  - m) contratti per traffico dati;
  - n) contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera *i*) e al traffico dati;
  - o) contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera *j*) e al traffico dati;
  - p) contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera *k*) e al traffico dati;
  - q) altri costi;
- i costi relativi al traffico dati, sulla base dei dati presentati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati, presentano un'elevata volatilità negli anni precedenti al 2016 e si stabilizzano nel quadriennio successivo, con un costo medio per punto di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura conforme alle *Direttive smart meter gas* pari a 1,15 euro.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati, nei limiti di quanto di seguito precisato;
- prevedere che i costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti nell'anno 2014 siano oggetto di separato provvedimento;
- prevedere il riconoscimento dei soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalla componente tariffaria prevista dalla RTDG 2009-2012 a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
- evitare duplicazioni nei riconoscimenti dei costi e, di conseguenza:
  - non procedere al riconoscimento dei costi relativi al traffico dati, in ragione del fatto che tali costi trovano già copertura nella componente tariffaria prevista dalla RTDG 2009-2012 a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure, operando, in caso di indicazione dei costi con riferimento a soluzioni *buy* integrate che prevedono anche il servizio inerente al traffico dati, una decurtazione su base forfettaria del costo riconducibile al traffico dati da applicare per tutto

- il triennio, definito sulla base del dato prospettico desumibile dalla raccolta dati, pari a 1,15 euro per punto di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura conforme alle *Direttive smart meter gas*;
- non procedere inoltre al riconoscimento dei costi imputati in corrispondenza della voce della raccolta dati “altri costi”, senza riportare adeguate precisazioni della natura di tali costi, come richiesto nel manuale d’uso della medesima raccolta dati;
  - procedere al riconoscimento dei soli costi a consuntivo relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori, che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati;
  - in relazione all’esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, prevedere che il riconoscimento sia limitato ai casi in cui i costi siano stati correttamente imputati nell’ambito dei conti annuali separati ai sensi del TIU;
  - prevedere che siano riconosciuti solo costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione del gas naturale e non anche da società terze, in quanto eventuali prestazioni di servizi da parte di società terze a beneficio delle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione devono trovare riverbero nei costi delle medesime imprese concessionarie ai fini dei riconoscimenti tariffari;
  - su queste basi, non procedere al riconoscimento dei costi nei seguenti casi:
    - mancata imputazione o imputazione non corretta dei costi nell’ambito dei conti separati, non avendo indicato il prospetto e la voce, come richiesto nel manuale di compilazione della raccolta dati;
    - imputazione di costi ad un’attività diversa dalla misura di gas naturale;
    - imputazione di costi in relazione ad anni diversi da quelli nei quali sono stati sostenuti;
    - imputazione di costi iscritti nello stato patrimoniale;
  - prevedere che, nel caso di costi riportati che non abbiano trovato accoglimento nella presente deliberazione, la Direzione Infrastrutture provveda a comunicare entro trenta giorni alle imprese interessate le ragioni del mancato riconoscimento tariffario;
  - prevedere che le imprese distributrici di cui al punto precedente, nell’ambito delle raccolte dati che verranno organizzate ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per gli anni successivi al 2014, possano presentare nuova istanza;
  - stabilire che i costi operativi riconosciuti con il presente provvedimento vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b), della RTDG 2009-2012;
  - stabilire che i costi operativi riconosciuti trovino copertura nella componente  $UG_1$  della tariffa obbligatoria, di cui all’articolo 35, comma 3, della RTDG 2009-2012

## **DELIBERA**

1. di approvare gli ammontari a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
  - per l'anno 2011, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
  - per l'anno 2012, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
  - per l'anno 2013, come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di stabilire che i costi operativi riconosciuti di cui al punto 1 vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), della RTDG 2009-2012 e trovino copertura nella componente *UG<sub>1</sub>* della tariffa obbligatoria, di cui all'articolo 35, comma 3, della medesima RTDG 2009-2012;
3. di prevedere che la Direzione Infrastrutture provveda a comunicare entro trenta giorni alle imprese interessate le ragioni del mancato riconoscimento tariffario;
4. di prevedere che le imprese distributrici di cui al precedente punto 3, nell'ambito delle raccolte dati che verranno organizzate ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per gli anni successivi al 2014, possano presentare nuova istanza;
5. di notificare il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*